SENTENZA DELLA CORTE
6 novembre 1985 *

Nella causa 131/84,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal proprio consigliere giuridico Armando Toledano Laredo, in qualità di agente e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Manfred Beschel, membro del proprio ufficio legale, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Repubblica italiana, rappresentata dal sig. Arnaldo Squillante, in qualità di agente, assistito dal sig. Ivo Braguglia, avvocato dello stato, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata d'Italia,

convenuta,

causa avente ad oggetto la declaratoria che la Repubblica italiana, non essendosi conformata alla sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia l'8 giugno 1982 nella causa 91/81, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'art. 171 del trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, K. Bahlmann e R. Joliet, presidenti di sezione, G. Bosco, T. Koopmans e O. Due, T. F. O'Higgins, giudici,

avvocato generale: P. VerLoren van Themaat
cancelliere: D. Louterman, amministratore

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 10 luglio 1985,

ha pronunziato la seguente

* Lingua processuale: l'italiano.

SENTENZA

(Parte « In fatto » non riprodotta)

In diritto

Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 17 maggio 1984, la Commissione delle Comunità europee ha promosso, a norma dell'art. 169 del trattato CEE, un ricorso mirante a far constatare che la Repubblica italiana, non essendosi conformata alla sentenza pronunziata dalla Corte l'8 giugno 1982 (Commissione/ Repubblica italiana, 91/81, Racc. pag. 2133), è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'art. 171 del trattato CEE.

Nella sentenza precitata, la Corte ha dichiarato e statuito:

« La Repubblica italiana, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni necessarie per conformarsi integralmente alla direttiva 75/129 del Consiglio, del 17 febbraio 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU L 48, pag. 29), è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza del trattato ».

La Commissione ritiene che la Repubblica italiana non abbia adottato i provvedimenti che comporta l'esecuzione della sentenza della Corte, in spregio dell'art. 171 del trattato. Dopo uno scambio di lettere con il governo italiano, il 28 febbraio 1984, la Commissione emetteva quindi un parere motivato ai sensi dell'art. 169, n. 1, del trattato. Poiché detto parere è rimasto lettera morta, essa promuoveva il presente ricorso.

La Commissione sostiene che la Repubblica italiana, non avendo adottato i provvedimenti necessari all'esecuzione della summenzionata sentenza, è venuta meno agli obblighi che le incombono. Essa osserva che l'art. 171 non ha stabilito un termine perentorio entro il quale lo Stato membro interessato deve adottare i provvedimenti che comporta l'esecuzione delle sentenze della Corte, però va inteso nel senso che l'adozione di detti provvedimenti deve operarsi al più presto. Nell'ordinanza 28 marzo 1980 (Commissione/Repubblica francese, cause 24 e 97/80 R,

Racc. pag. 1319), la Corte ha precisato che, in virtù del solo effetto della sentenza che constata l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve adottare, senza poter frapporre ostacoli di alcun genere, tutti i provvedimenti idonei ad ovviare l'inadempimento.

5 La Repubblica italiana sostiene che la direttiva 75/129 non ha finora potuto venire integralmente messa in opera per motivi obiettivi. Nell'attuale momento socio-economico in Italia, l'attività legislativa deve anzitutto mirare a garantire la conservazione del livello dell'occupazione e sarebbe inopportuno emanare una disciplina relativa ai licenziamenti collettivi nella situazione d'emergenza che si vuol fronteggiare a tutela dell'occupazione.

6 Secondo la costante giurisprudenza della Corte, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni inerenti al suo ordinamento giuridico interno onde giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini prescritti dalle direttive. In virtù della direttiva 75/129, i provvedimenti avrebbero dovuto venir adottati fin dal 19 febbraio 1977. Nella sentenza 8 giugno 1982 summenzionata, la Corte ha constatato che, non mettendo integralmente in opera la direttiva entro il termine prescritto, la Repubblica italiana era venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del trattato.

7 L'art. 171 del trattato CEE non precisa il termine entro il quale deve darsi esecuzione ad una sentenza. Tuttavia è pacifico che si deve procedere senza indugio a dar esecuzione ad una sentenza e che gli effetti da essa perseguiti devono realizzarsi al più presto. Nella fattispecie detti termini sono stati largamente superati.

8 Per l'insieme delle considerazioni testé esposte, si deve constatare che, non dando esecuzione alla sentenza emanata dalla Corte l'8 giugno 1982 (Commissione/Repubblica italiana, causa 91/81, Racc. pag. 2133), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono a norma dell'art. 171 del trattato CEE.

Sulle spese

A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Repubblica italiana è rimasta soccombente e le spese vanno quindi poste a suo carico.

Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) **Non essendosi conformata alla sentenza emanata dalla Corte di giustizia l'8 giugno 1982, nella causa 91/81, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'art. 171 del trattato CEE.**

2) **Le spese sono poste a carico della Repubblica italiana.**

Mackenzie Stuart Bahlmann Joliet

Bosco Koopmans Due O'Higgins

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 6 novembre 1985.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente

A. J. Mackenzie Stuart